
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo adottato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18.12.2014, del 29.01.2015 e del 22.02.2018, come successivamente modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	8
4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE.....	12
6. OPERAZIONI EX DELIBERE QUADRO	13
7. SEGNALAZIONI ALLA SOCIETÀ E FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
8. DISPOSIZIONI GENERALI	14

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) definisce i principi e le regole per l’approvazione delle operazioni con parti correlate, realizzate da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (la “**Società**” o “**SEA**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è stata predisposta secondo quanto previsto dagli artt. 3, 7, 11, commi 1 e 5, 13 e 14 del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 e delibera Consob n.22144 del 22 dicembre 2021 (il “**Regolamento**”).

Il Consiglio di Amministrazione di SEA, in data 18 dicembre 2014 ha deliberato di applicare su base volontaria detta Procedura e da ultimo, in data 20 dicembre 2023, ha confermato di continuare ad applicarla, modificandone ed aggiornandone il testo.

In particolare, la Procedura:

- (a) definisce l’ambito nel quale si applica, individuando, tra l’altro, i casi di esclusione, sulla base di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- (b) individua i criteri per la rilevazione delle operazioni con parti correlate, previa identificazione del perimetro delle parti correlate in base al disposto di cui all’art. 3 del Regolamento;
- (c) contempla le regole riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni con parti correlate, tenuto conto degli artt. 7 e 11, commi 1 e 5 del Regolamento.

La Società applica la Procedura anche sulla base, per quanto rilevante, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà – ogni volta che ne ravvisi l’opportunità – se apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto di eventuali interventi legislativi e della futura prassi applicativa. Il Consiglio di Amministrazione delega, inoltre, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale ad apportare al testo della Procedura eventuali modifiche conseguenti a cambiamenti nella struttura organizzativa di SEA.

2. DEFINIZIONI

2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, precisando peraltro che il medesimo significato vale per gli anzidetti termini sia al singolare che al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori non esecutivi ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Codice di Corporate Governance: il Codice delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificato e integrato, cui la Società aderisce su base volontaria.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: il comitato controllo, rischi e sostenibilità di SEA. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti, ed espleta i compiti indicati nella Raccomandazione n. 35 del Codice di Corporate Governance e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Comitato Parti Correlate (di seguito anche “CPC”): ai fini della presente Procedura, si intende, a seconda dei casi, in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ovvero il Comitato Remunerazione e Nomine.

Comitato Remunerazione e Nomine: il comitato per la remunerazione e le nomine di SEA. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nella Raccomandazione n. 25 del Codice di Corporate Governance e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività (IFRS 10). Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Esercita il Controllo anche un soggetto che detenga la metà, o una quota minore,

dei diritti di voto esercitabili in assemblea se ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto (IFRS 11): la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche (IAS 24): i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi della Società.

Gruppo SEA: collettivamente, SEA e le sue società controllate

Influenza Notevole (IAS 28): il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non sia chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non sia chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dalla presenza di una o più delle seguenti circostanze, qualora queste consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza

averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3.1(d) della Procedura, si intendono quegli interessi derivanti da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale tra le Società Controllate o Collegate di SEA, da una parte, e altre Parti Correlate di SEA, dall'altro lato, tali da orientare, in qualsivoglia misura, le scelte finanziarie e gestionali della Società, della Controllata o della Collegata all'esclusivo perseguimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata della Società.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Controllata o la Collegata. Sussisteranno, invece, Interessi Significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o Collegata con le quali l'operazione è compiuta. Per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società Collegata, si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

Joint venture (IAS 28) - Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

Operazioni a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: le operazioni che sono concluse a condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società o sue controllate sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Operazione con Parte Correlata (di seguito anche “OPC”): definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento n. 1606/2002. Si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo SEA, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 3.1 (b) per cui la Procedura non si applica.

Operazioni Ordinarie: le OPC che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Per la qualificazione dell’operazione come “ordinaria” si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Operazioni Rilevanti: sono le OPC:

- a) poste in essere con una parte correlata persona fisica (un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un altro Dirigente con Responsabilità Strategiche soprattutto con riferimento all’assegnazione e all’incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma) indipendentemente dall’ammontare dell’operazione;
- b) poste in essere con una parte correlata persona giuridica il cui ammontare del corrispettivo o il prevedibile valore massimo a carico della Società superi euro 500.000,00 per operazione;

Operazioni Straordinarie: sono le operazioni realizzate al di fuori della gestione ordinaria della Società quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica della struttura o della forma giuridica dell’impresa, ovvero il trasferimento della titolarità dell’azienda o del controllo dell’impresa.

Parte Correlata: un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, richiamati dall’art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob. Conseguentemente si fa integrale rinvio alle indicazioni contenute nella Appendice al Regolamento Consob, qui allegate sub Allegato 1.

Registro Parti Correlate: registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un’altra entità ai sensi dell’IFRS 10.

Stretto Familiare (IAS 24): ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società, inclusi: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

2.2. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Le definizioni contenute nei principi contabili vigenti citati ai fini dell’applicazione della procedura non esimono dalla consultazione integrale dei medesimi principi di volta in volta applicabili, di cui deve sempre essere verificato l’effettivo aggiornamento.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 La Procedura deliberativa di cui ai paragrafi successivi non si applica:

- (a) alle OPC che non rientrano nelle Operazioni Rilevanti;
- (b) alle deliberazioni assembleari riguardanti: (i) i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, ove istituito, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod. civ.; (ii) la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ.; e (iii) i compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale ex art. 2402 cod. civ.;
- (c) alle Operazioni Ordinarie;
- (d) alle OPC con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché in tali società controparti dell’operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. In ogni caso, non sono considerate OPC le operazioni tra SEA e le Società Controllate, direttamente o indirettamente, al 100%.

3.2 Sono ammesse eventuali deroghe alla Procedura per motivi di urgenza, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del CPC e, per conoscenza, al Direttore *Legal and Corporate Affairs*, i quali potranno sospendere il prosieguo dell'operazione e richiederne ulteriori approfondimenti. In caso di mancato diniego a proseguire l'operazione entro 24 ore dalla suddetta informativa, e successivamente al compimento dell'operazione, ferma l'efficacia della stessa, sarà predisposta una relazione contenente un'adeguata descrizione delle caratteristiche principali dell'operazione stessa nonché delle ragioni della deroga, da sottoporre al CPC e al primo Consiglio di Amministrazione utile.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. Registro Parti Correlate

4.1.1. Ai fini del Regolamento, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il "Registro delle Parti Correlate"). La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla funzione Corporate Affairs con il supporto delle altre funzioni competenti di ciascuna delle società del Gruppo. L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario, e comunque con frequenza almeno semestrale, a cura della medesima funzione.

4.1.2. La funzione Corporate Affairs, con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle società del Gruppo, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del Registro sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti mediante invio della dichiarazione di cui all'Allegato 2 alla presente Procedura, concernenti: (i) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (ii) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante e (iii) le entità nelle quali un Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

4.1.3. La funzione *Corporate Affairs* verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni debitamente compilate e firmate e procede alla registrazione delle Parti Correlate ivi menzionate nel Registro delle Parti Correlate.

4.1.4. Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili come Parti Correlate e le funzioni competenti delle società

del Gruppo SEA sono tenuti a comunicare tempestivamente alla funzione *Corporate Affairs* le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata. Rimane salva, comunque, la facoltà della funzione *Corporate Affairs* di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti interessati l'aggiornamento del questionario riportato nell'“Allegato 2” alla presente Procedura.

4.2. Comitato Parti Correlate

4.2.1. Il Comitato Parti Correlate (“CPC”) assiste il Consiglio di Amministrazione nella valutazione dell'interesse della Società al compimento dell'OPC e della correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi della presente Procedura.

4.2.2. Di regola, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità opera come CPC, fatta eccezione per le OPC aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche, nel qual caso le funzioni del CPC sono svolte dal Comitato Remunerazione e Nomine.

4.2.3. Qualora uno o più componenti del CPC siano controparte dell'OPC oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, il Consiglio di Amministrazione ovvero, se questo non vi ha già provveduto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, chiamerà a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del Collegio Sindacale (diverso dal Presidente) Non Correlato.

4.3. Procedura deliberativa

4.3.1. Una volta che l'Operazione Rilevante sia qualificata come OPC secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 della Procedura, ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al paragrafo 3 della Procedura medesima, il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, gli organi delegati (o i loro procuratori) - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto e/o delegati dal Consiglio di Amministrazione – esaminano e, se del caso, approvano l'OPC previo parere motivato e non vincolante del CPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nessuna OPC può essere conclusa prima che il CPC abbia fornito il proprio parere. Il parere è allegato al verbale della riunione del CPC.

- 4.3.2. Le operazioni non di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere concluse solo previo parere positivo del CPC. In caso di parere negativo l'OPC deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, corredata del parere del CPC.
- 4.3.3. Nel corso delle trattative su operazioni straordinarie da concludere con Parti Correlate il CPC è tenuto al corrente degli elementi essenziali di queste. In ogni caso, il soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'OPC, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assicura che i componenti del CPC ricevano, con congruo anticipo, complete e adeguate informazioni in merito all'OPC nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'OPC, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assicura che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- 4.3.4. Fermo restando quanto sopra previsto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che adeguate informazioni sull'OPC di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale.
- 4.3.5. Ove la natura, l'entità e le caratteristiche dell'OPC lo richiedano, il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione della scelta medesima e nei limiti del *budget* che potrà essere previsto dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
- 4.3.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino un'OPC devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4.3.7. Qualora il Consiglio di Amministrazione proceda ad approvare un'OPC che ha ricevuto parere negativo del CPC, quest'ultimo deve essere comunque allegato al verbale del medesimo Consiglio di Amministrazione che dovrà adeguatamente motivare la deliberazione assunta.
- 4.3.8. Qualora l'approvazione dell'OPC rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al

compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sono fornite al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile. Qualora l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale amministratore coinvolto nell'operazione si astiene dalla votazione

4.3.9. La Direzione *Legal and Corporate Affairs* trasmette annualmente al CPC, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un *report* contenente sia le operazioni escluse di cui al paragrafo 3 poste in essere; sia quelle compiute dalla Società in ottemperanza alla presente procedura.

4.4. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'OPC è di competenza dell'assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

Fatti salvi ed impregiudicati i principi di autonomia gestionale dei competenti organi sociali, le operazioni con Parti Correlate poste in essere da Società Controllate, che non ricadano nelle fattispecie previste al paragrafo 3.1 della presente procedura (Operazioni escluse), dovranno essere preventivamente valutate dal Comitato Parti Correlate.

Le Società Controllate, per il tramite di uno dei rispettivi legali rappresentanti, informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente del CPC e in copia conoscenza la Direzione *Legal and Corporate Affairs* di SEA, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per attuare quanto previsto dalla presente Procedura. Le suddette OPC saranno preventivamente valutate dal Comitato Parti Correlate ai sensi del precedente punto 4.2.

Qualora per motivi di urgenza l'operazione non potesse essere preventivamente valutata dal CPC, la Società informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEA e successivamente predisporrà una relazione da sottoporre al CPC e al Consiglio di Amministrazione con adeguata descrizione dell'operazione e delle ragioni dell'urgenza.

In caso di parere negativo del CPC, quest'ultimo deve essere comunque allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Controllata che dovesse approvare

l'operazione, il quale deve motivare adeguatamente la deliberazione assunta. In ogni caso, senza indugio, dovrà essere data informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEA, con il supporto della Direzione *Legal and Corporate Affairs* e delle competenti funzioni aziendali della Controllata interessata, fornisce, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa (i) sulle operazioni effettuate nonostante il parere negativo del CPC, ferma restando la competenza dell'organo amministrativo della Controllata; (ii) sulle operazioni oggetto di esenzione ai sensi della presente Procedura, approvate dalle Controllate nel semestre di riferimento.

6. OPERAZIONI EX DELIBERE - QUADRO

Per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di Parti Correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà assumere delibere - quadro che non abbiano efficacia superiore ad un anno e che prevedano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare e la motivazione delle condizioni previste.

Con cadenza trimestrale l'Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una completa informativa sull'attuazione delle delibere - quadro.

7. SEGNALAZIONI ALLA SOCIETÀ E FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Al fine di dare attuazione alla presente Procedura, la Direzione *Legal and Corporate Affairs* della Società ne trasmette il testo all'organo amministrativo e all'organo di controllo (ove presente) delle Società Controllate e Collegate, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo SEA e ai responsabili delle direzioni aziendali di SEA, che hanno l'onere di divulgare la Procedura ai responsabili delle funzioni ed agli altri propri collaboratori qualora li ritengano nella posizione di poter verificare ed individuare il possibile compimento di Operazioni con Parti Correlate. La Procedura è altresì pubblicata sul sito corporate della Società al fine di renderla accessibile a tutti gli interessati.

7.2. I responsabili delle direzioni aziendali del Gruppo SEA, prima di avviare qualsivoglia trattativa con una controparte, verificano se la controparte dell'operazione sia o meno una parte correlata di SEA, previa consultazione del Registro delle Parti Correlate di cui al paragrafo 4.1 della Procedura. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, segnalano alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* l'intenzione di

avviare le trattative relative all'operazione.

La Direzione *Legal and Corporate Affairs* di SEA, in collaborazione con il responsabile della Direzione aziendale interessata e con il supporto del Chief Financial and Risk Officer, effettua le valutazioni tese, tra l'altro, a: (i) verificare la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione; (ii) verificare dunque se l'operazione è qualificabile come OPC ai sensi della Procedura; e (iii) individuare (a) se si tratti di un'Operazione Rilevante, (b) se si tratti di un'Operazione Ordinaria, (c) qualora si tratti di un'OPC compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate, l'eventuale sussistenza di Interessi Significativi nei casi previsti dal paragrafo 3.1(d).

Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa e, comunque, nei casi in cui lo ritenga opportuno, la Direzione *Legal and Corporate Affairs* di SEA, può richiedere un parere al Comitato Parti Correlate trasmettendo prudenzialmente le proprie valutazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii); il CPC a sua volta, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere dette valutazioni alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società.

7.3. La Direzione *Legal and Corporate Affairs* di SEA trasmette i risultati delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.2 ai responsabili delle Direzioni aziendali all'interno delle quali abbia avuto origine l'operazione oggetto di valutazione e al Chief Financial and Risk Officer e ne dà immediata informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEA. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.2, sia emerso che l'operazione è qualificabile come OPC e ove sia stata esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al paragrafo 3 della Procedura, troverà applicazione la procedura deliberativa descritta al precedente paragrafo 4.3.

7.4. Tutte le funzioni aziendali di SEA coinvolte nel processo disciplinato dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Ai sensi dell'art. 2391 codice civile, qualora l'OPC ricada nelle competenze di amministratori muniti di deleghe e questi abbiano un interesse nell'operazione, gli stessi si astengono dal compierla, investendo il Consiglio di Amministrazione e precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.

- 8.2 Ai sensi dell'art. 2497-ter codice civile, le decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha concorso alla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile.
- 8.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.